



Fauna selvatica (art. 2052 c.c.): il riparto degli oneri probatori

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 28 agosto 2025 n.24068) ha precisato che: *“il danneggiato Ã” onerato innanzitutto della prova del fatto e del nesso di causalitÃ tra la presenza dell’animale ed il danno. Ã” sufficiente richiamare, al riguardo, il recente pronunciamento di Cass., n. 17253/2024, secondo cui **“Nell’ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilitÃ stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessitÃ di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato”** (v. Cass., 23/05/2022, n. 16550; Cass., 07/03/2016, n. 4373).*

Pertanto:

*“il **danneggiato dovrÃ allegare** che il danno Ã” stato causato dall’animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato e dimostrare: la dinamica del sinistro; il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito; l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;*

*“se, oltre che danneggiato, **anche conducente del veicolo**, oltre a quanto esposto sopra, dovrÃ allegare e dimostrare: l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida; che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilitÃ ed irrazionalitÃ per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno;*

*“per altro verso, **l’ente** deve dare la prova liberatoria dell’art. 2052 c.c., dimostrando il caso fortuito.*



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

06 Set 2025